

**TRIBUNALE DI ROMA****IV SEZIONE CIVILE****R.G.E. n: 286 /2023**

Il giudice dell'esecuzione;

sciogliendo la riserva che precede;

letti gli atti della suindicata procedura;

sentite le parti;

rilevato che con sentenza n. 751/24 del Tribunale di Roma è stata aperta la liquidazione controllata a carico degli odierni esecutati ai sensi degli artt. 270, 150 Cod. della crisi;

rilevato che il creditore procedente ha eccepito la natura fondiaria del proprio credito, e, quindi, la proseguibilità dell'azione esecutiva individuale;

ritenuto condivisibile l'orientamento espresso da Cassazione civile sez. I con sentenza del 19/08/2024, n. 22914 secondo cui “ il privilegio fondiario di cui all'art. 41, comma 2, TUB trova applicazione anche nella liquidazione controllata; creditore fondiario può avvalersi del "privilegio processuale" di cui all'art. 41, comma 2 D.Lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del D.Lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo D.Lgs.” e tanto in considerazione del richiamo all'intera norma di cui all'art. 150 Cod. della crisi il cui inciso iniziale recita “ *salvo diversa disposizione di legge*”, costituita, appunto, dall'art. 41 co. II T.U.B.;

ritenuto, quindi, che la procedura possa proseguire;

P.Q.M.

Rinvia le parti all'udienza del 12.3.2025 ore 10.30 per l'emissione dell'ordinanza di vendita

Si comunichi

Roma, 11.2.2025

Il G.E.

dott. ssa Federica d'Ambrosio